



**Unione di Comuni
valdarnoevaldisieve**

REGOLAMENTO PER L'USO DELLO STEMMA E DEL GONFALONE

ART. 1

Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art.2 dello Statuto, l'uso del gonfalone in occasione di pubbliche cerimonie, manifestazioni o altri avvenimenti che, assumendo un significato di adesione e solidarietà dell'intera comunità, richiedono la partecipazione dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.
2. Disciplina altresì l'uso dello stemma dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.

ART. 2

Gonfalone

1. Il gonfalone, quale emblema dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, è predisposto in osservanza dell'articolo 1 del vigente Statuto dell'Unione ed è rappresentato da un drappo bianco sul quale è ricamato il logo dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, il nome dei comuni che ne fanno parte oltre al logo stilizzato dell'Unione di Comuni stessa in verde all'estremità del drappo stesso. Le parti di metallo sono dorate all'apice.

ART. 3

Stemma e sua riproduzione

1. Lo stemma dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve è quello già stabilito con propri atti dall'ente e riportato sul presente atto.
2. Lo stemma viene rappresentato sul bollo, sulla carta destinata alla corrispondenza esterna degli organi e degli uffici dell'Ente, nonché su ogni atto di comunicazione istituzionale dell'Unione di Comuni. Esso può essere riprodotto anche su vestiario, sugli automezzi e mezzi dell'ente, sul sito internet e comunque su ogni altro atto su cui l'Ente intenda riprodurre il suo stemma.
3. L'uso dello stemma per scopi diversi da quelli prima indicati è autorizzato dal Presidente su richiesta dei soggetti interessati.
4. Qualora il Presidente ravvisi l'improprietà dell'uso dello stemma ne revoca l'autorizzazione all'uso.

ART. 4

Custodia del gonfalone

1. Il gonfalone viene ordinariamente custodito presso l'Ufficio del Presidente presso la sede dell'Unione di Comuni.

ART. 4

Uso del gonfalone

1. La presenza del gonfalone è prevista nelle cerimonie civili, patriottiche e religiose.
2. Per altre manifestazioni o avvenimenti la presenza del gonfalone è autorizzata di volta in volta con disposizione scritta del Presidente, tenuto conto dei fini pubblici e degli interessi collettivi dei quali l'Unione di Comuni è depositaria.



**Unione di Comuni
valdarno e valdisieve**

3. Il gonfalone accompagna il Presidente o l'Assessore delegato, oppure la delegazione rappresentativa dell'ente nominata dal Presidente nelle sue varie componenti e sarà portato, di norma, dalla scorta d'onore costituita da due Guardie dell'Unione di Comuni in alta uniforme.

ART. 5

Collocazione del gonfalone

1. In occasione dei cortei per commemorazioni o altre manifestazioni civili, patriottiche o religiose, il gonfalone deve trovare posto in testa al corteo stesso, osservando, qualora sia presente, la prioritaria dignità della bandiera nazionale.
2. Nei cortei funebri il gonfalone precederà o seguirà il feretro secondo le usanze locali.
3. In ogni caso, è fatto salvo quanto stabilito dall'ordinamento nazionale in materia.

ART. 6

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la acquisita esecutività della deliberazione di sua approvazione.

Approvato con atto consiliare n. 13 del 14/03/2011